

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amstgericht Landau/Isar — Interpretazione dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza, sul suo territorio, di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro durante un periodo di divieto temporaneo di chiedere una nuova patente nello Stato membro di residenza.

Dispositivo

Gli articoli 1, n. 2 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, 1882, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro qualora il suo titolare sia oggetto, alla data di tale rilascio, di un divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente di guida nel primo Stato membro. Il fatto che la questione di validità si ponga dopo la scadenza del periodo di divieto è irrilevante a tale riguardo.

(¹) GU C 183 del 4.8.2007.

Ordinanza della Corte 20 giugno 2008 — Ayuntamiento de Madrid, Madrid Calle 30, SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-448/07 P) (¹)

(Impugnazione — Fornitura dei dati relativi alla procedura sui disavanzi eccessivi — Regolamento (CE) n. 3605/93 — Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95) — Regolamento (CE) n. 2223/96 — Classificazione dell'ente «Madrid Calle 30» nel settore delle «amministrazioni pubbliche» — Comunicato stampa dell'Eurostat — Atto suscettibile di ricorso)

(2008/C 285/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ayuntamiento de Madrid, Madrid Calle 30, SA (rappresentante: J. Buendía Sierra e R. González-Gallarza Granizo, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: A. Aresu e L. Escobar Guerrero, agenti)

Oggetto

Ricorso di impugnazione proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-177/06, Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A./Commissione — con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile una domanda di annullamento del comunicato stampa dell'Eurostat 24 aprile 2006, n. 48/2006, nei limiti in cui contiene una decisione della Commissione (Eurostat) che riguarda la classificazione di Madrid Calle 30 nel settore delle «amministrazioni pubbliche» nell'ambito del sistema europeo dei conti (SEC 95)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Ayuntamiento de Madrid e Madrid Calle 30, S.A. sono condannati alle spese.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 27 giugno 2008 — Philip Morris Products SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-497/07 P) (¹)

(«Impugnazione — Marchio comunitario — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio tridimensionale raffigurante un pacchetto di sigarette — Impedimento alla registrazione»)

(2008/C 285/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Products SA (rappresentante: avv. T. van Innis)

Controinteressata nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Rassat, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, Philip Morris Products/UAMI (causa T-140/06), in cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 24 febbraio 2006, avente ad oggetto la sua domanda di registrazione, quale marchio comunitario, della forma di un pacchetto di sigarette — Violazione degli artt. 4 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Carattere distintivo di una forma tridimensionale — Modalità di espressione di tale forma e momento in cui essa deve essere valutata

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Philip Morris SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Ordinanza della Corte 19 giugno 2008 — US Steel Košice s.r.o./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-6/08 P) (¹)

(Impugnazione — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Repubblica slovacca — Atto di adesione — Assegnazione di quote — Periodo 2008-2012 — Condizioni — Incidenza diretta — Irricevibilità)

(2008/C 285/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: US Steel Košice s.r.o. (rappresentanti: C. Thomas, solicitor, E. Vermulst, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e D. Lawunmi, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1° ottobre 2007, causa T-27/07, US Steel Košice s.r.o./Commissione delle Comunità europee, che ha respinto in quanto irricevibile un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, relativa al piano nazionale di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dalla Slovacchia per il periodo 2008-2012, in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (GU L 275, pag. 32) — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La US Steel Košice s.r.o. è condannata alle spese.*

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — Marc André Kurt/Bürgermeister der Stadt Wels

(Causa C-104/08) (¹)

(Artt. 92, n. 1, e 104, n. 3, del regolamento di procedura — Libertà fondamentali — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Requisito del possesso del diploma previsto dalla normativa nazionale per il rilascio di una licenza di gestione di una scuola guida — Discriminazione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati membri)

(2008/C 285/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Parti

Ricorrente: Marc André Kurt

Convenuto: Bürgermeister der Stadt Wels